



COMUNE DI CALVENE
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DI LOCALI E
BENI COMUNALI**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dei beni di proprietà del Comune di Calvene e le modalità di concessione a terzi dei suddetti beni, nel rispetto dei principi di economicità di gestione, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse, fatta salva in ogni caso la facoltà del Comune di gestire direttamente ogni bene mobile o immobile di proprietà.
2. Ai fini del presente regolamento e della gestione del patrimonio comunale, riveste particolare rilevanza la corretta qualificazione giuridica del bene immobile, in quanto la natura demaniale o patrimoniale indisponibile dello stesso determina l'applicazione dello strumento pubblicistico della concessione amministrativa, mentre la natura disponibile del bene implica la possibilità di affidamento in locazione.
3. Costituiscono oggetto del presente Regolamento:
 - i beni immobili e le attrezzature facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dell'Ente;
 - i fabbricati vincolati all'uso civico, quali le malghe, oggetto di concessione amministrativa, fatta salva l'applicazione delle norme regionali vigenti e del disciplinare tecnico-economico approvato dalla Comunità Montana;
 - singoli locali posti all'interno di immobili costituenti patrimonio indisponibile del Comune.
4. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione amministrativa valorizza le libere forme associative.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nel settore sociale, culturale, sanitario e assistenziale, ambientale, sportivo, turistico, della promozione del benessere della popolazione, della promozione del territorio, della promozione e della crescita della persona e comunque tutte quelle che si ispirano agli ideali di volontariato sia singolo che associato nelle diverse forme, come previsto dalla Legge 117/2017 "Codice del terzo settore".

Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI BENI

Sono suscettibili di assegnazione i seguenti beni IMMOBILI:

- A) **SEDE MUNICIPALE - Ufficio Postale**
Locale al piano terra
bene indisponibile
- B) **SEDE MUNICIPALE - Sala Consiliare**
bene indisponibile
- C) **SALA- ambulatorio medico**
adiacente alla sede municipale
bene indisponibile facente parte del municipio
- D) **BIBLIOTECA COMUNALE**
bene indisponibile
- E) **PALESTRA COMUNALE**
bene indisponibile in quanto facente parte delle scuole elementari
- F) **PIAZZALE** posto tra il municipio e la scuola elementare

bene indisponibile

G) **PIAZZA** ad uso parcheggio
usufruibile per attività alternative
bene indisponibile

H) **SALA POLIVALENTE**
bene indisponibile

I) **IMPIANTI SPORTIVI CON ANNESSI SPOGLIATOI**
bene disponibile

J) **SALA AL MONTE**
ex scuola elementare
bene disponibile

K) **MALGA CIMA FONTE**
locale a “vocazione turistica” o attività di malga
bene disponibile

L) **MALGA BUSA FONTE**
concessione triennale per attività di malga
bene disponibile

M) **LOCULI CIMITERIALI**
concessioni per 30 anni

N) **GARAGES COMUNALI**
bene disponibile

BENI MOBILI

Attrezzature inserite negli immobili

- **Palestra** tutto il materiale ivi contenuto, prevedendo la riconsegna in perfetto stato
- **Biblioteca comunale** - solamente utilizzo della sede
- **Sala Polivalente** – saranno previste norme particolari per l'utilizzo e la riconsegna in perfetto stato di tutto il materiale messo a disposizione
- **Malga Busa Fonte e Malga Cima Fonte** sono concesse con tutto l'arredamento predisposto che dev'essere riconsegnato in perfetto stato di manutenzione/conservazione.

Alcuni beni sono indisponibili come ad esempio il Municipio, in ogni caso si può prevedere l'uso occasionale, ad esempio in caso di matrimoni.

TITOLO II – GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 3 - MODALITA' DI UTILIZZO

1. I beni vengono concessi nelle condizioni di funzionalità in cui si trovano e devono essere usati dal concessionario o dal conduttore in modo corretto e scrupoloso onde evitare ogni possibile danno all'immobile, agli impianti, agli arredi e alle attrezzature.

Art. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beni di cui all'art. 2 non soggetti ad uso civico, sono messi a disposizione di associazioni, gruppi (anche temporaneamente costituiti), parrocchie, comitati, enti e, in via residuale, di singoli privati cittadini anche non residenti. Condizione essenziale è che l'utilizzo dei vari locali e attrezzature sia conforme a quanto stabilito dal presente regolamento e che le attività svolte abbiano finalità corrispondenti all'interesse generale della popolazione e del territorio, nonché alle finalità istituzionali dell'Amministrazione e non abbiano scopi principalmente commerciali e/o privati. L'Amministrazione si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio la sussistenza dei presupposti per la concessione.
2. I beni di cui all'art. 2 soggetti ad uso civico sono concessi:
 - in via preferenziale a soggetti residenti o ad associazioni, gruppi (anche temporaneamente costituiti), parrocchie, comitati, enti che abbiano sede oppure operino con incidenza significativa, per numero di iscritti e radicamento della propria attività, nel territorio del Comune di Calvene;
 - in via residuale ad altri soggetti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale.
3. Nelle diverse attività svolte nei locali di cui all'art. 2 può essere prevista una contribuzione dell'utenza al costo di organizzazione delle stesse.

Art. 5 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi di cui all'art. 2, sono privi di rilevanza imprenditoriale. Il loro uso, ai sensi dell'art. 90, c. 25 della L. 289/2002 e degli artt. 24 e seguenti della L.R. 8/2015, deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali, ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutti i soggetti di cui al presente comma che pratica le attività sportive cui l'impianto è destinato.
2. Nel caso in cui il Comune non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi gli stessi saranno affidati, ad associazioni che garantiscano l'uso socio/ricreativo dell'impianto stesso.
3. Gli impianti sportivi potranno essere affidati direttamente qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
 - a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
 - b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.
4. L'affidamento degli impianti sportivi effettuato ai sensi dei commi 2 e 3 dovrà rispettare i seguenti criteri minimi:
 - a) garanzia della concreta possibilità di utilizzo degli impianti da parte di tutti i soggetti di cui al precedente comma 1 che ne facciano richiesta all'ente proprietario, secondo principi d'imparzialità ed obiettività compatibilmente con il contenuto della concessione
 - b) e con la salvaguardia dell'equilibrio economico della gestione da parte dell'affidatario;
 - c) adeguata valutazione dell'esperienza dell'affidatario nel settore, del radicamento dello stesso nel territorio in cui è situato l'impianto, della sua affidabilità economica, della qualificazione degli istruttori ed allenatori, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, nonché dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani;
 - d) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;
 - e) adeguata valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, strettamente strumentali alla gestione e mantenimento dell'impianto, finalizzati a

conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità del medesimo;

- f) determinazione della durata massima della gestione, con disciplina dei casi di proroga della stessa, in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull'impianto.

Art. 6 - USO OCCASIONALE

1. L'uso occasionale (da intendersi esaurito nell'arco delle 24 ore) è concesso dal Responsabile su istanza da presentarsi almeno **7** giorni prima della manifestazione/riunione **utilizzando il modulo predisposto dall'ufficio**, nel quale il rappresentante legale o responsabile del gruppo deve indicare le proprie generalità, l'uso che intende fare del bene e le attività che saranno svolte (precisando nel dettaglio, ove si tratti di evento aperto al pubblico, l'ordine del giorno, nonché i nomi e la qualifica dei relatori), il giorno e l'orario di utilizzo, l'impegno a consegnarlo in perfetto ordine ed efficienza, le modalità di consegna e ritiro delle chiavi e previo versamento della tariffa ove prevista.
2. In caso di più richieste per l'utilizzo dello stesso bene nello stesso giorno, si seguirà l'ordine cronologico delle domande presentate, salvi diversi accordi tra i richiedenti. E' in ogni caso garantita la precedenza alle iniziative programmate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale.
3. Le spese di funzionamento, a fronte del pagamento della tariffa, sono a carico dell'Amministrazione.
4. I locali dovranno essere riconsegnati nello stato di fatto in cui sono stati presi in consegna.

Art. 7 - USO TEMPORANEO

1. 1. L'uso temporaneo è da intendersi per l'utilizzo orario dei locali per un periodo di tempo, anche non continuativo, che non si esaurisce nelle 24 ore ed è inferiore a 12 mesi. E' concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istanza da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'utilizzo, avvalendosi del **modulo predisposto dall'ufficio**, nel quale il Rappresentante legale o responsabile del gruppo deve indicare le proprie generalità, l'uso che intende fare del bene e le attività che saranno svolte (precisando nel dettaglio, ove si tratti di evento aperto al pubblico, l'ordine del giorno, nonché i nomi e la qualifica dei relatori), i giorni e gli orari di utilizzo, l'impegno a consegnarlo in perfetto ordine ed efficienza, le modalità di consegna e ritiro delle chiavi e previo versamento della tariffa ove prevista.
2. In caso di più richieste per l'utilizzo dello stesso bene nello stesso periodo, si seguirà l'ordine cronologico delle domande presentate, salvi diversi accordi tra i richiedenti. E' in ogni caso garantita la precedenza agli impieghi programmati o patrocinati dall'Amministrazione Comunale.
3. Le spese di funzionamento, a fronte del pagamento della tariffa, sono a carico dell'Amministrazione.
4. I locali dovranno essere riconsegnati nello stato di fatto in cui sono stati presi in consegna.

Art. 8 - USO PROLUNGATO

1. L'Amministrazione, qualora intenda affidare a terzi la gestione dei beni di cui all'art. 2 per i quali sia previsto l'uso prolungato, ossia per periodi continuativi uguali o superiori a 12 mesi e fino a 3 anni, procede alla concessione o alla locazione mediante procedura selettiva che rispetti i principi di economicità, efficacia, pubblicità da dare almeno attraverso la pubblicazione all'albo

pretorio comunale, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo le norme vigenti.

2. Per i beni soggetti ad uso civico è fatta salva l'applicazione, anche in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, delle norme regionali vigenti e del disciplinare tecnico-economico approvato dalla Comunità Montana.
3. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura selettiva i soggetti che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con il Comune al momento della presentazione della domanda. Il bando può prevedere altresì l'esclusione dei partecipanti che siano debitori morosi nei confronti del Comune o di altri enti dalla stessa delegati o convenzionati o incaricati.
4. L'uso prolungato dei locali messi a disposizione è concesso con delibera della Giunta Comunale, all'esito della selezione, mediante stipula di apposita concessione.
5. Sono a carico dell'utilizzatore le spese per le utenze, nonché le spese di ordinaria manutenzione e di pulizia dei locali. Al momento della consegna del bene l'Amministrazione provvederà alla redazione, in contraddittorio con il soggetto gestore, del verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza del bene.
6. L'amministrazione può derogare dalla procedura selettiva di cui al comma 1 nel caso di concessione o locazione effettuata a favore di soggetti pubblici o privati, previa valutazione ed adeguata motivazione da parte della Giunta comunale sulla base dei seguenti presupposti:
 - Immobili comunali già affidati ad enti pubblici per l'erogazione di un servizio di pubblico interesse;
 - Immobili destinati ad attività meritevole di essere favorita in ragione dell'interesse che presenta per la collettività;

(ad esempio potrebbe essere: la concessione del campo da calcio ed annessi spogliatoi – l'ambulatorio medico o l'ufficio postale che sono un servizio pubblico)

Art. 9 – FORMA GIURIDICHE DI ASSEGNAZIONE DEI BENI

1. Beni soggetti a regime di demanio e del patrimonio indisponibile

- a. L'utilizzo esclusivo da parte di terzi di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile è consentito allorché l'attività da svolgere sia conforme alle finalità di interesse pubblico, dell'Amministrazione Comunale.
- b. La concessione in uso temporaneo (di durata superiore a 10 giorni) e prolungato a terzi di beni demaniali e patrimoniali indisponibili è effettuata nelle forme della concessione amministrativa su conforme atto deliberativo della Giunta Comunale.
- c. La concessione ad uso prolungato ha durata non superiore a 3 anni (10 per il campo da calcio ed annessi spogliatoi) e può essere sempre revocata per sopravvenienti interessi dell'Amministrazione Comunale.
- d. Il canone concessorio è determinato sulla base di una valutazione/perizia di stima redatta dal competente Servizio Tecnico ed aggiornato automaticamente e annualmente sulla base della variazione accertata dall'ISTAT.
- e. Forme particolari di gratuità o concessione a prezzo ridotto, possono essere concesse su indicazione della Giunta Comunale.

2. Beni patrimoniali disponibili

La concessione in uso di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i

contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente:

- a. Contratto di locazione (artt. 1571 e ss. C.C.);
- b. Contratto di affitto (artt. 1615 e ss. C.C.);
- c. Contratto di comodato (artt. 1803 e ss. C.C.)

Art. 10 - OBBLIGHI E DIVIETI

1. Al termine del loro utilizzo i beni oggetto della concessione devono essere riconsegnati in perfetto ordine, nello stesso stato in cui sono stati consegnati, liberi da ogni cosa di proprietà del concessionario, puliti, con gli infissi chiusi e le luci spente. Fatti salvi diversi accordi, le apparecchiature elettriche o elettroniche presenti nei locali dovranno essere spente e scollegate dalla rete elettrica. E' obbligo del concessionario provvedere anche alla rimozione di eventuali rifiuti.
2. In caso di violazione di quanto previsto al comma 1:
 - per gli utilizzi per i quali siano richieste garanzie e/o previste penali, l'Amministrazione provvederà ad applicare le penali previste e, previa diffida, a imputare le spese per il ripristino e il riordino a valere sulle garanzie depositate;
 - per gli utilizzi per i quali non siano richieste garanzie e/o previste penali, l'Amministrazione provvederà a segnalare l'accaduto e si riserva di negare successive richieste di utilizzo.
3. Il concessionario è responsabile delle chiavi dei locali prese in consegna con il divieto di effettuare duplicati e di consegnarle a terzi. Le chiavi dovranno essere riconsegnate nella mattinata del giorno feriale successivo a quello di ultimo utilizzo all'Ufficio indicato dall'ente, salvi diversi accordi.
4. E' fatto divieto di utilizzare i beni per usi diversi da quelli consentiti con il provvedimento di concessione. E' fatto altresì obbligo di condurre le attività nel più assoluto rispetto della moralità pubblica, correttezza e riservatezza nei confronti di chiunque.
5. Tutti coloro che accedono a qualsiasi titolo, anche di semplici fruitori, ai locali dati in concessione, sono tenuti ad un corretto comportamento e all'osservanza del presente regolamento, pena l'allontanamento e fatta salva, per casi particolarmente gravi, la relativa segnalazione ai competenti organi di P.S..
6. Il concessionario è nominato custode con obblighi di vigilanza ed assume la responsabilità, per la durata della concessione in uso dei locali comunali, dei beni mobili e delle attrezzature esistenti all'interno dei locali stessi ed è tenuto ad adoperarsi affinché non vengano recati danni di sorta alcuna.
7. Qualsiasi danno arrecato all'immobile, agli arredi od alle attrezzature deve essere immediatamente rifuso dal concessionario o conduttore, previa definizione dell'ammontare da parte dell'Amministrazione comunale su stima peritale effettuata in contraddittorio.
8. E' vietato qualsiasi intervento di modifica, anche migliorativa, agli immobili concessi. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal concessionario restano acquisite dal Comune senza obbligo di compenso o rimborso, fatto salvo l'indennizzo ove tali interventi siano stati preventivamente e formalmente autorizzati dal Responsabile del servizio, su indirizzo della Giunta Comunale. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie produrranno di diritto la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario.
9. E' fatto divieto di installare attrezzature fisse senza la preventiva autorizzazione del comune, mentre le attrezzature mobili dovranno essere limitate a quelle strettamente necessarie per lo svolgimento delle attività previste e autorizzate. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di ordinare l'immediata rimozione delle strutture non autorizzate o realizzate in difformità all'autorizzazione.
10. La concessione potrà essere immediatamente revocata a fronte di inadempienze da parte del

concessionario agli obblighi e divieti di cui al presente articolo.

11. E' in ogni caso vietata la sub-concessione o la sub-locazione a qualsiasi titolo dei locali a favore di terzi

Art. 11 – COMPETENZE DELLA GIUNTA

- La Giunta Comunale con propria deliberazione, annuale:
- approva le tariffe di utilizzo dei locali per le concessioni temporanee e continuative, secondo criteri di compartecipazione alle spese di gestione che il Comune sostiene;
- approva per le concessioni esclusive, a tempo determinato, eventuali condizioni particolari di affidamento.
- l'ammontare del canone e del deposito cauzionale per l'uso prolungato e per la locazione;

Le autorizzazioni ad uso temporaneo e prolungato sono di competenza della Giunta Comunale.

Art. 12 – AGEVOLAZIONI

1. Prima delle campagne elettorali, la Giunta Comunale individua i locali per le riunioni politiche, la priorità è concessa in base alla data di presentazione della domanda.
2. I locali sono concessi a rotazione tra i diversi schieramenti politici e gli stessi saranno concessi gratuitamente (durante il periodo di propaganda elettorale).
3. Potranno essere concessi in uso occasionale o temporaneo gratuito o agevolato, secondo tariffe definite dalla Giunta comunale, i locali per riunioni, eventi, assemblee pubbliche o corsi che abbiano ottenuto il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. Per tali iniziative nella richiesta il promotore deve evidenziare l'effettiva assenza di lucro ed indicare eventuali costi applicati ai partecipanti ed altri contributi e finanziamenti specifici dell'iniziativa.
4. Le attrezzature di cui all'art. 2, comma 2, possono +essere concesse in comodato gratuito per finalità pubbliche o per attività ad alto valore morale o particolarmente rilevanti nell'ambito della promozione della crescita sociale e culturale della collettività.
5. La concessione per l'utilizzo di locali può prevedere lo svolgimento di determinate prestazioni di interesse pubblico a carico del concessionario in luogo del pagamento della tariffa, purché la prestazione concordata sia attinente ai fini istituzionali dell'Amministrazione.
6. In conformità al vigente regolamento per la concessione di benefici economici e materiali ai sensi dell'art. 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione può concedere quale contributo pubblico l'uso temporaneo agevolato o gratuito di beni mobili ed immobili, spazi pubblici e di uso pubblico, strutture, impianti ed attrezzature comunali in genere, previa sottoscrizione di apposita concessione. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le norme previste dal D.lgs. 117/2017.
7. Altre forme di agevolazione o gratuità potranno essere concesse in relazione alle fattispecie previste dal vigente Regolamento per la realizzazione di interventi, prestazioni e servizi sociali.

Art. 13 - CONCESSIONE GRATUITA O COMODATO

1. Il Comune può concedere in concessione gratuita il proprio patrimonio indisponibile, ovvero in comodato il patrimonio disponibile, agli Enti Pubblici e agli enti del terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017, per lo svolgimento delle loro attività o per l'erogazione di servizi a favore della collettività.
2. La valutazione delle attività svolte, il rilievo sociale delle medesime unitamente alla valutazione

dell'opportunità di concedere in concessione gratuita od in comodato una porzione del patrimonio dovranno essere valutate e approvate con singoli provvedimenti di Giunta che ne approva anche il relativo schema di contratto.

3. La concessione gratuita od il comodato non potranno comunque avere durata superiore ad anni 10 (dieci) e non sono comunque rinnovabili tacitamente.
4. La concessione gratuita od il comodato in uso a terzi, ancorché Enti Pubblici territoriali non comporta la cessione o rinuncia del concedente dei propri diritti di supremazia, di polizia, di autotutela, di esecuzione coattiva e sanzionatoria, nonché di ogni altra tutela giurisdizionale.
5. La concessione gratuita od il comodato in uso a terzi si intendono revocabili per esigenze di interesse pubblico in qualunque momento, senza diritto ad indennizzo alcuno e senza necessità di congruo preavviso in casi emergenziali.
6. Il concessionario ed il comodatario sono tenuti al pagamento diretto ovvero al rimborso delle utenze qualora sostenute dal Comune.
7. La concessione gratuita od il comodato in uso a terzi sono atti stipulati sotto forma di scrittura privata con la sottoscrizione, per conto dell'amministrazione, dal Funzionario competente ai sensi del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

(Il terzo settore è il sociale – in ogni caso è demandato alla Giunta la valutazione di ogni singolo caso).

Art. 14 - REVOCHE

1. La revoca della concessione è disposta dal Responsabile dell'ufficio competente, sentita la Giunta Comunale ove previsto per il rilascio, nei seguenti casi:
 - a. qualora il soggetto assegnatario venga sciolto;
 - b. qualora il soggetto assegnatario non utilizzi l'immobile o le attrezzature nei tempi concessi o li utilizzi con modalità o per scopi diversi da quelli oggetto della concessione;
 - c. nel caso di cessione, anche parziale, dei locali a terzi;
 - d. qualora i beni vengano danneggiati e il concessionario non abbia provveduto al ripristino degli stessi;
 - e. per morosità superiore a sei mesi nel pagamento della tariffa o del canone;
 - f. quando si riscontri che l'attività dell'Associazione non corrisponde ai fini dichiarati;
 - g. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, salvo indennizzo;
 - h. nei casi previsti dall'art. 10.
2. La revoca avviene previa diffida ad adempiere al concessionario ove compatibile con l'urgenza di intervenire e con l'economicità del procedimento.

Art. 15 - COPERTURA ASSICURATIVA

1. Gli immobili concessi in uso occasionale o temporaneo sono coperti da assicurazione per responsabilità civile a carico dell'Amministrazione Comunale.
2. Al concessionario potrà essere chiesta la costituzione di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile, in relazione alla tipologia, alla durata e alle finalità della richiesta nonché alle caratteristiche tecniche ed architettoniche della sala o dell'impianto oggetto di concessione.
3. Il Comune di Calvene è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni

potessero derivare al concessionario, a terzi o a componenti l'Associazione o Gruppo connessi allo svolgimento delle loro attività.

4. La dichiarazione di esonero deve essere sottoscritta contestualmente alla richiesta di utilizzo dell'immobile.

Art. 16 - RESPONSABILITA' E CONTROLLI

1. Il concessionario è responsabile per eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose dall'uso dei locali e delle attrezzature messe a disposizione, con esonero totale del comune da tale responsabilità. In caso di assoluta incertezza circa l'attribuzione del danno ad un singolo utilizzatore del locale concesso ad uso promiscuo, tutti i concessionari rispondono in solido. Tutti i danni devono essere immediatamente segnalati al competente ufficio comunale.
2. È a esclusivo carico del concessionario la responsabilità per ogni e qualsiasi danno che dall'uso dei locali, delle pertinenze e delle attrezzature possa derivare a persone e/o cose, sia durante l'utilizzo che per fatti propri o di terzi conseguenti alla realizzazione delle manifestazioni:
3. L'Amministrazione comunale non risponde altresì di eventuali furti o danni che dovessero verificarsi alle strutture o alle attrezzature di proprietà o in disponibilità dell'utilizzatore o di terzi.
4. L'utilizzo dei locali dovrà essere improntato alla massima correttezza e al rigoroso rispetto di eventuali oggetti, attrezzature o altro materiale di proprietà del comune o di altri concessionari.
5. L'eventuale autorizzazione all'installazione o deposito di attrezzature fisse o mobili non comporta assunzione di responsabilità da parte del Comune per eventuali furti o danneggiamenti di quanto collocato.
6. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento e per proprie motivate esigenze d'istituto, con particolare riferimento alla normativa prevista dal D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 in materia di Protezione Civile, disporre l'utilizzo dei beni, in deroga alla concessione.
7. L'Amministrazione Comunale, mediante proprio personale, si riserva il diritto di effettuare un controllo previsto, almeno ogni anno, per controllare che nei locali comunali sia sempre tutto in perfetto stato d'uso.
8. Il Comune è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi pubblici e delle utenze energetiche per cause indipendenti dalla sua volontà.

TITOLO III - NORME FINALI

Art. 17 - NORMA TRANSITORIA

1. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza e non sono più prorogabili.

Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.